



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**  
**Coordinamento Nazionale**  
**Ministero Interno**

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma tel. 06/46525905

Sito web: [www.uil-interno.it](http://www.uil-interno.it) e-mail [interno@uilpa.it](mailto:interno@uilpa.it)

**CIRCOLARE N. 44**

**1 aprile 2022**

**LAVORATORI FRAGILI E SMART WORKING**



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**

Via Emilio Lepido, 46 - 00175 ROMA - tel. 06 715.393

[www.uilpa.it](http://www.uilpa.it) - [uilpa@uilpa.it](mailto:uilpa@uilpa.it)



Roma, 31 marzo 2022

A tutte le strutture UILPA

A tutte le Amministrazioni  
comparto Funzioni centrali

Oggetto: decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - lavoratori fragili e smart working.

Nel testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risulta, purtroppo, assente il riferimento alla proroga della tutela per i lavoratori fragili consistente nello svolgimento della prestazione con la modalità del lavoro agile, inizialmente inserito nello schema di provvedimento, in aderenza alle richieste e all'auspicio della scrivente Organizzazione sindacale.

Pur tuttavia, in merito la UILPA osserva che il richiamo alla normativa generale sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (art. 83, commi 1,2,3, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020) debba consentire il riconoscimento della suddetta possibilità a favore dei lavoratori fragili.

La UILPA, pertanto, nelle more di un pur auspicato intervento legislativo, invita le Amministrazioni a riconoscere tale possibilità nell'ambito delle singole scelte organizzative.

Al riguardo, in considerazione del quadro normativo vigente e in relazione al persistente contesto di rischio, si ritiene possibile, opportuno e necessario che le singole Amministrazioni dispongano che il personale in condizione di fragilità – nell'ambito dell'applicazione della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al citato art. 83 per l'individuazione delle patologie e delle condizioni previste dal Decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022, da attivare su istanza dell'interessato – sia di norma destinato allo svolgimento, fino al 30 giugno 2022, alla prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diverse mansioni ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto.

Il Segretario Generale  
Sandro Colombi